



COMUNE di
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

REGOLAMENTO COMUNALE FUNZIONI “ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE”

REGOLAMENTO COMUNALE FUNZIONI “ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE”

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 27/01/2017

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 22/03/2018

INDICE

Art. 1. FINALITA'

Art. 2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 3. FIGURE COSTITUENTI IL SERVIZIO

Art. 4. DEFINIZIONE DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Art. 5. NOMINA A ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Art. 6. REQUISITI PER LA NOMINA

Art. 7. INCARICO DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Art. 8. DOVERI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Art. 9. SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

Art.10.COMPITI DEL COMUNE

Art.11.CORSO DI FORMAZIONE ASPIRANTE ISPETTORE AMBIENTALE
COMUNALE

Art. 1. FINALITA'

Il Comune di Castiglione della Pescaia istituisce la figura di **Ispettore Ambientale Comunale**, a tutela del territorio e dell'ambiente, per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale.

Art. 2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Servizio di Ispettorato Ambientale Comunale viene organizzato dal Comune. L'organizzazione del Servizio è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.

L'Ispettore Ambientale Comunale può essere dipendente comunale o dipendente dell'Azienda Speciale **Castiglione 2014**, ente pubblico strumentale al nostro Comune.

Art. 3. FIGURE COSTITUENTI IL SERVIZIO

Ferma restando la competenza degli ufficiali e degli agenti di Polizia Municipale alle attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni in materia ambientale, la vigilanza di cui all'art. 1, è affidata, altresì, agli Ispettori Ambientali Comunali che ne abbiano i requisiti così come descritti dal presente regolamento.

Con decreto monocratico il Sindaco può abilitare all'accertamento delle violazioni di norme nazionali in materia ambientale, regionali e regolamenti ed ordinanze comunali altro personale, per specifiche materie, nei casi e con i limiti previsti dalla legge.

Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Art. 4. DEFINIZIONE DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

L'Ispettore Ambientale Comunale, si identifica in un soggetto qualificato come Pubblico Ufficiale per svolgere le seguenti attività:

1. Informazione ed educazione ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti;
2. Prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro del territorio comunale;

3. Vigilanza, controllo e accertamento, con dovere di segnalazione alla Polizia Municipale ed in coordinamento con la stessa, per violazioni di norme nazionali in materia ambientale, regionali, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative, in via prioritaria, al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente, intendendosi in tale definizione anche il rispetto di ogni altra legge e regolamento che contengano disposizioni a tutela dell'ambiente e del decoro del territorio.

4. In riferimento alle violazioni di cui al punto 3 del presente articolo si specifica che l'attività di vigilanza, controllo ed accertamento dell'Ispettore Ambientale Comunale dovrà essere limitata alla verifica della seguenti violazioni:

- Abbandono incontrollato di rifiuti non ingombranti (es. gettare a terra o in mare qualsiasi tipo di rifiuto) ed ingombranti (es. lasciare un mobile od un elettrodomestico a terra lontano dai cassonetti);
- Conferimento dei rifiuti domestici ingombranti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani (segnalazione al Gestore Unico, ovvero lasciare un mobile od un elettrodomestico a terra vicino ai cassonetti);
- Deposito incontrollato sul suolo di rifiuti (es. lasciare il sacco dell'immondizia dove sono già presenti altri sacchi abbandonati);
- Conferimento improprio di frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata (es. mettere carta, plastica, alluminio, vetro ecc. nel cassonetto per la raccolta dei rifiuti indifferenziati; mettere la carta nel contenitore della plastica ecc.);
- Mancata rimozione delle deiezioni animali (es. non raccogliere i bisogni del proprio cane) o mancata dotazione dell'attrezzatura idonea alla rimozione ed asportazione delle deiezioni dei cani (es. non avere con sé un sacchetto);
- Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti pericolosi (es. abbandonare per strada le batterie dell'auto);
- Controllo ambientale spiagge ed aree verdi (in collaborazione con la direzione dell'esecuzione dei servizi inerenti l'igiene Urbana).

Il servizio di vigilanza si svolge esclusivamente sul territorio comunale.

Art. 5. NOMINA AD ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto delle autonomie locali, nomina gli Ispettori Ambientali Comunali, con proprio decreto motivato, per l'accertamento delle violazioni di norme nazionali, regionali, dei regolamenti ed ordinanze comunali in materia

ambientale, come meglio specificato all'art. 4, punto 4 del presente Regolamento.

Art. 6. REQUISITI PER LA NOMINA

Per ottenere la nomina di Ispettore Ambientale Comunale si devono possedere i seguenti requisiti:

1. Essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità Europea;
2. Aver raggiunto la maggiore età;
3. Essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado;
4. Godere dei diritti civili e politici;
5. Non aver subito condanna anche non definitiva a pena per delitto colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
6. Non aver subito condanna penale, anche non definitiva, o essere stato destinatario di sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico;
7. Essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento delle attività richieste, accertata da un medico abilitato:

Art. 7. INCARICO DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

L'incarico di Ispettore Ambientale Comunale è attribuito con Decreto del Sindaco con le modalità descritte all'art. 5 del presente regolamento. Il Sindaco emetterà il Decreto di nomina di Ispettore/i Ambientale/i Comunale/i, per un numero necessario allo svolgimento del servizio.

Nel Decreto Sindacale sono indicati i contenuti della sfera operativa nell'ambito territoriale di competenza. Tale decreto ha durata **annuale fino alla scadenza del %Contratto di servizio inerente il controllo e monitoraggio dello svolgimento del servizio di Igiene Urbana+ del 23/12/2016 Rep. 359** e può essere rinnovato, sospeso e revocato.

All'Ispettore Ambientale Comunale viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite.

L'Ispettore Ambientale Comunale nell'espletamento del servizio è tenuto a portare con se il tesserino di riconoscimento di cui al comma precedente, essere munito di macchina fotografica e potrà indossare apposita divisa espressamente autorizzata dal Comune di Castiglione della Pescaia; non ha diritto ad alcun indennizzo o rimborso spese per l'attività espletata.

Art. 8. COMPITI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

L'Ispettore Ambientale Comunale nell'espletamento delle funzioni deve:

- Assicurare sotto la propria responsabilità il corretto svolgimento del servizio entro i limiti stabiliti dalla legge e come affidato e programmato dal Settore Polizia Municipale e dal Settore Patrimonio e Ambiente;
- Operare con prudenza, diligenza e perizia;
- Durante il servizio di vigilanza potrà essere indossata, se in dotazione, la divisa assegnata;
- Qualificarsi sempre, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento, che dovrà essere in ogni caso ben visibile;
- Compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e le segnalazioni da far pervenire entro 24 ore seguenti presso il Corpo di Polizia Municipale e presso l'Ufficio Ambiente di Castiglione della Pescaia, così come gli eventuali verbali di accertamento, da redigere nel rispetto delle norme vigenti;
- Usare con cura e diligenza, mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
- Osservare il segreto d'ufficio e rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs.n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza ed in particolare dei dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti;

Gli Ispettori, durante lo svolgimento della loro attività e nell'ambito delle materie di loro specifica competenza, hanno funzione di Polizia Amministrativa ed esercitano i relativi poteri di accertamento di cui alla legge n. 689/81.

È fatto assoluto divieto all'Ispettore Ambientale Comunale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità ai disciplinari di servizio predisposti e agli ordini di servizio verbali o scritti impartiti dal Corpo di Polizia Municipale e dall'Ufficio Ambiente.

Art. 9. SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Municipale - Carabinieri - Polizia di Stato - Guardia di Finanza - Corpo Forestale dello Stato - Polizia Provinciale, ecc.) e l'Ufficio Ambiente, possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'Ispettore Ambientale Comunale; di tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o revoca dall'incarico.

In caso di reiterate (almeno due) violazioni dei doveri che abbiano già comportato la sospensione della attività, effettuati i dovuti accertamenti, il Sindaco revocherà la nomina.

La revoca della nomina può essere proposta anche per accertata inattività non dovuta a giustificati motivi.

La revoca è d'ufficio al venir meno dei requisiti di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Il Sindaco dispone la sospensione e la revoca dall'incarico con Decreto monocratico.

Art. 10. COMPITI DEL COMUNE

Il Comune quale Ente organizzatore del servizio provvede con propri mezzi finanziari e anche con i mezzi finanziari eventualmente assegnati dalla Regione o da altri Enti, al corretto funzionamento del servizio.

Le modalità di intervento e gestione delle procedure inerenti gli Ispettori Ambientali Comunali (dislocazione territoriale, orari di attività e di turno, programmi di attività e relative modalità, nonché le priorità operative e ricezione rapporti e accertamenti) sono sottoposte al controllo e coordinamento del Corpo di Polizia Municipale in concerto con l'Ufficio Ambiente.

Art. 11. CORSO FORMATIVO ASPIRANTE ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Il Comune organizzerà un corso di formazione per gli aspiranti Ispettori Ambientali Comunali.

Il corso di formazione viene offerto in forma gratuita dal Comune che metterà a disposizione materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso.

Il corso di formazione, della durata di 20 ore, sarà tenuto da personale esperto e qualificato, individuato dal Sindaco.

il corso di formazione si articolerà in lezioni sulle seguenti materie:

- La figura ed i compiti dell'Ispettore Ambientale Comunale;
- Esame della normativa in materia ambientale regionale, statale, in particolare del vigente Testo Unico Ambientale;
- Esami di regolamenti ed ordinanze comunali in materia ambientale;
- Gli illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale;
- Il procedimento sanzionatorio amministrativo.

Art. 12 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nelle forme di Legge.